



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 91 del 30 Luglio 2020

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL' ART. 107, COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno 2020 il giorno trenta del mese Luglio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	N	LUCA VILLA	S
GIUSEPPE BORRI	S	MAURA CATELLANI	S
LUISA FERRARI	S	DAVIDE CAFFAGNI	S
ROSAMARIA D'URZO	S	FABIO LUSETTI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	N		
ANDREA GALIMBERTI	S		
FEDERICA BELLEI	S		
ALBERTO MARASTONI	S		
GABRIELE GATTI	S		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Dr. GIUSEPPE BORRI in qualità di Vice-Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDERICA BELLEI
GABRIELE GATTI
DAVIDE CAFFAGNI

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL' ART. 107, COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Vice-Sindaco Dr. Giuseppe Borri il quale, fatta rilevare la presenza della Dr.ssa Adriana Vezzani - Funzionario Responsabile del Tributo dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, propone di anteporre la trattazione del punto n. 5 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna per trattare successivamente i punti iscritti ai n. 2 e 3,

Dato atto che nessun Consigliere comunale muove obiezioni alla proposta di variazione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

Sentita la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive Luisa Ferrari, riguardante il punto in oggetto;

Sentita la relazione tecnica della Dr.ssa Adriana Vezzani - Funzionario Responsabile del Tributo dell'Unione Comuni Pianura Reggiana;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, è intervenuto sull'Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 disponendo l'accorpamento degli "studi professionali" (precedentemente associati alla categoria 11 "uffici e "agenzie") a "banche ed istituti di credito" (associati alla categoria 12); ciò ha reso necessaria la revisione delle classi in cui sono ripartite le utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, al fine di aggiornarle con il novellato inquadramento degli "studi professionali";
- l'art. 15, comma 4 del "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30/09/2014 e successive modificazioni, dispone che le tariffe per le utenze non

domestiche sono determinate sulla base delle previsioni di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto che le classi di contribuenza corrispondono a quelle previste dal suddetto Allegato 1 in quanto il Comune di San Martino in Rio ha una popolazione superiore a 5000 abitanti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamati:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
- la delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 29/06/2020 avente ad oggetto: "Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 61 del 3 giugno 2020 avente ad oggetto: "ulteriore provvedimento di differimento dei termini di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2020 a seguito dell'adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Richiamato il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 29 luglio 2015;

Visto, in particolare, l'art. 17 che, in materia di riscossioni:

–al comma 2, prevede le seguenti scadenze:

- 31 maggio: la liquidazione dell'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
- 30 novembre: la liquidazione dell'acconto relativo al periodo luglio dicembre;

–al comma 2-bis, prevede la possibilità, da parte della Giunta Comunale, di stabilire il differimento dei termini sopra stabiliti per i versamenti in relazione a situazioni di carattere generale;

Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e al 15 Settembre 2020 per le utenze non domestiche. La scadenza della seconda rata è differita al 2 dicembre 2020 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- La Legge 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020, all'art. 106 comma 3 bis ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del MEF del 1/7/2020 "Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019", disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto

corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID -19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che con Delibera di Consiglio Locale CLRE 2020/1 del 23 aprile 2020 è stato deliberato che per il bacino di Reggio Emilia in gestione ad IREN Ambiente S.p.A., si confermano le tariffe Tari del 2019, ai sensi del comma 5 art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia");

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Martino in Rio è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Rilevato inoltre che ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anch'essa derogabile per l'anno 2020;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- che ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato previsto l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 30/9/2020 (differimento ad opera della conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020);

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29/06/2020 in cui:

- viene ratificata e fatta propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 3/06/2020 avente ad oggetto: "Ulteriore provvedimento di differimento dei termini di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2020 a seguito dell'adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19", relativamente al differimento della scadenza del pagamento della prima rata Tari così suddivisa:
 - a) 31 luglio 2020: scadenza del pagamento per le utenze domestiche;
 - b) 15 settembre 2020: scadenza del pagamento per le utenze non domestiche al fine di applicare correttamente quanto previsto nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA, con conseguente riduzione della TARI in proporzione ai giorni di chiusura dell'attività relativamente alla quota variabile della tassa e relativamente alla conferma della data del 2 dicembre 2020 come scadenza di pagamento della seconda rata Tari per le utenze domestiche e non domestiche;
- si dà atto che la deliberazione ha valenza di modifica regolamentare ed entra in vigore dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, permette di confermare per il 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/03/2020;

Tenuto conto che:

- le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, stimate complessivamente in circa 48.000 Euro, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di assestamento di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per Tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- eventuali maggiori costi saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge

17/03/2020, n. 18 da finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successivi delibere di variazione al Bilancio;

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione Comunale al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti criteri :

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata del 25% (sconto su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell'anno;
- la percentuale di sconto sarà applicata alla *quota variabile* della TARI 2020, in quanto direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati e quindi a quella classe di servizi variati a causa del periodo di Covid19;
- la riduzione sarà applicata alla quota variabile della prima rata 2020 (scadente il 15 Settembre 2020);
- le Utenze non domestiche (UND) sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal D.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa. Si perviene, quindi, alle casistiche di cui alle seguenti tabelle:
 - tab 1.a - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'agevolazione minima obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura, per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione del 25%;
 - tab 1.b - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del **25%**, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);
 - tab 2 - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa . Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del 25%, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;
 - tab 3 - riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre a: banche, assicurazioni, onoranze funebri, pediatri, dentisti, medico di condotta, veterinari, ambulatori usl o convenzionati, aziende della filiera alimentare, meccanici, elettrauto, lavanderie, farmacie, aziende collegate alla produzione di prodotti di sanificazione e altre aziende i cui codici ATECO risultavano non sospesi, alle quali non sono state riconosciute le agevolazioni, in quanto non spettanti in modo obbligatorio;

Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ altre fattispecie sopra elencate	0%

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle verranno svolte le seguenti azioni:

1. Associazione "Codici ATECO" desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica alle "Anagrafiche UND" regolarmente iscritte nella banca dati della Tassa sui Rifiuti del Comune di San Martino in Rio (esclusi i banchi di mercato che sono soggetti al tributo giornaliero);
2. Associazione "Riduzione percentuale" - *Codici ATECO*", nel rispetto di quanto previsto dall'AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali secondo le tabelle sopra definite dall'Amministrazione Comunale;

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tabelle 1a,1b e 2 stimata complessivamente in circa Euro 48.000 trova copertura con la proposta di delibera di variazione di assestamento di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per Tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita e allegata al solo originale del presente atto;

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento

del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dalla Responsabile del I° Settore "Affari Generali e Finanziari" in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dalla quale si sono astenuti n. 3 Consiglieri (Villa, Catellani, Caffagni), che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 7 Consiglieri, contrari n. 1 Consigliere (Lusetti),

DELIBERA

1. Di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19 come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte :

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020 + altre fattispecie sopra elencate	0%

3. Di dare atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione della percentuale di riduzione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab 1a,1b e 2, stimata complessivamente in circa 48.000 Euro, trova copertura con la proposta di delibera di variazione di assestamento di Bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all' art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

4. Di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020;

5. Di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

6. di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

Indi, con distinta e successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dalla quale si sono astenuti n. 3 Consiglieri (Villa, Catellani, Caffagni), che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 7 Consiglieri, contrari n. 1 Consigliere (Lusetti), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

* * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
dr.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Nadia Viani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dr. GIUSEPPE BORRI

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA

ALLEGATO "A"

Comune di SAN MARTINO IN RIO

UTENZE DOMESTICHE												
Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	Coefficiente attribuzione		Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
					parte fissa Ka	parte Nord > 5000						
Famiglie di 1 componente	801	86.915,00	24,7%	108,6	0,80	121,573020	0,70	0,433	46,98	85,10	85,10	132,08
Famiglie di 2 componenti	926	122.988,00	28,6%	132,8	0,94		1,40	0,509	67,54	170,21	85,10	237,74
Famiglie di 3 componenti	641	88.244,00	19,8%	137,7	1,05		2,00	0,568	78,20	243,15	81,03	321,35
Famiglie di 4 componenti	556	77.651,00	17,2%	139,7	1,14		2,60	0,617	86,13	316,10	79,02	402,22
Famiglie di 5 componenti	173	26.329,00	5,3%	152,2	1,23		2,90	0,665	101,27	352,57	70,51	453,83
Famiglie di 6 o più componenti	85	15.667,00	2,6%	184,3	1,30		3,40	0,703	129,62	413,36	68,89	542,98
Non residenti o locali tenuti a disposizione	56	6.347,00	1,7%	113,3	0,94		1,40	0,509	57,63	170,21	85,10	227,84
Totale	3.238	424.181,00	100%	131,0			Media	0,582441		Media	78,28	

Comune di SAN MARTINO IN RIO

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE		TARIFFA TOTALE
					Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Quiv*Kd	
	n	m ²	Nord>5000	Nord>5000					OF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12	3.800,00	0,54	4,39	0,641	1,925	2,567		
Cinematografi e teatri	-	-	0,37	3,00	0,438	1,316	1,753		
Autotimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	68	35.073,00	0,56	4,55	0,665	1,996	2,661		
Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	322,00	0,82	6,73	0,983	2,952	3,935		
Esposizioni, autosaloni	4	470,00	0,43	3,52	0,310	1,544	2,053		
Alberghi con ristorante	-	-	1,42	11,65	1,702	5,109	6,812		
Alberghi senza ristorante	-	-	1,02	8,32	1,217	3,649	4,866		
Case di riposo, collegi e convitti	2	3.079,00	1,13	9,21	1,349	4,039	5,388		
Ospedali e case di cura	-	-	1,18	9,68	1,415	4,245	5,660		
Uffici, agenzie, studi professionali	46	3.220,00	1,07	8,78	1,283	3,851	5,134		
Banche ed istituti di credito	4	1.127,00	0,91	7,54	1,091	3,307	4,398		
Attività commerciali vendita beni non alimentari	22	2.166,00	1,20	9,85	1,439	4,320	5,759		
Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	7	371,00	1,46	11,93	1,744	5,232	6,977		
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	82,00	0,30	2,46	0,360	1,079	1,439		
Banchi di mercato beni durevoli	-	-	1,44	11,74	1,720	5,149	6,869		
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	19	1.186,00	1,29	10,54	1,541	4,620	6,161		
Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	16	1.707,00	0,93	7,62	1,109	3,342	4,451		
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18	2.302,00	1,25	10,25	1,499	4,495	5,994		
Attività industriali e artigianali con capannoni di produzione	95	79.392,00	0,65	5,33	0,779	2,338	3,117		
Attività artigianali di produzione beni specifici	80	24.029,00	0,65	5,33	0,779	2,338	3,117		
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	807,00	2,78	22,84	3,333	10,017	13,350		
Mense, birrerie, amburgherie	7	865,00	2,42	19,89	2,901	8,723	11,625		
Bar, caffè, pasticceria	13	1.515,00	1,98	16,22	2,374	7,114	9,488		
Supermercato generi alimentari, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	8	2.719,00	3,01	10,27	3,609	4,504	8,113		
Plurilicenze alimentari c/o miste	2	126,00	3,58	29,38	4,292	12,886	17,177		
Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	3	189,00	2,08	17,00	2,494	7,456	9,950		
Supermercati e ipermercati di generi misti	-	-	2,15	17,64	2,578	7,734	10,312		
Banchi di mercato generi alimentari	-	-	5,21	42,74	6,246	18,745	24,991		
Discoteche, night club	-	-	1,48	12,12	1,768	5,316	7,084		
Totale	435	164.547,00							